

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  
SODDI' E BORONEDDU  
PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI N. 1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI SODDI'**

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno .... del mese di ....

TRA

IL COMUNE DI SODDI', con sede in via Torino n. 1 – 09080 SODDI' C.F. 80036030957, rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, sig.ra .... domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Ente;

E

IL COMUNE DI BORONEDDU, con sede in via Sicilia n. 1 – 09080 BORONEDDU C.F./ P.I. 00353760952 rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dr.ssa ..... domiciliata per la sua carica presso la sede dell'Ente;

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto in data 22.01.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;
- ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;
- tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17/06/2016 e deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 22/06/2016, rispettivamente dei Comuni di Soddi e Boroneddu, dichiarate immediatamente eseguibili, veniva approvata lo schema di convenzione per l'utilizzo congiunto dell'assistente sociale del Comune di Soddi;
- in data 30/06/2016 veniva sottoscritta la suddetta convenzione con scadenza 30/06/2017;
- in data 14/06/2017 il Comune di Boroneddu ha chiesto la prosecuzione della stessa fino al 31/12/2017.

- In data 28/06/2017 è stato acquisito il consenso del dipendente interessato ex art. 14 CCNL 22.1.2004;
- In data 30/06/2017 veniva sottoscritto il rinnovo;
- In data 07/12/2017 il Comune di Boroneddu ha chiesto ulteriore prosecuzione della stessa fino al 30 giugno 2018;
- Con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Soddì n. 58 del 18/12/2017 e della Giunta Comunale del Comune di Boroneddu n. 64 del 28/12/2017 viene rinnovata la convenzione con scadenza 30/06/2018;
- Con deliberazioni della Giunta Comunale n. .... del ..... e n. \_\_ del \_\_\_\_\_, rispettivamente del Comune di Soddì e del Comune di Boroneddu viene rinnovata la convenzione fino al 31 dicembre 2018;

Dato atto che la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 deve necessariamente definire alcuni aspetti quali il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo congiunto dei lavoratori;

convengono e stipulano quanto segue:

#### ART. 1 OGGETTO

I suddetti Comuni, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera dell'istruttore direttivo assistente sociale inquadrato con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nella pianta organica del Comune di Soddì, assistente sociale, per svolgere in forma associata il servizio socio culturale, pubblica istruzione, sport, turismo e spettacolo. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti, oltre ché conseguire una economica gestione delle risorse.

#### ART. 2 MODALITA' OPERATIVE

Gli Enti predetti stabiliscono che il servizio sociale sia gestito in forma associata con le seguenti modalità operative:

- a) ogni Ente continuerà ad avere una autonoma sede dell'ufficio sociale;
- b) al dipendente designato sono affidate tutte le competenze riguardanti la responsabilità propria dell'ufficio prevista per legge per entrambi i Comuni convenzionati;
- c) il dipendente presta servizio in entrambi gli enti: in misura del 50% pari a 18 ore settimanali in ciascun Comune.
- d) l'orario lavorativo presso i due Enti è articolato nel seguente modo:  
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 nel Comune di Soddì  
Le 18 ore del Comune di Boroneddu dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale, il calendario delle presenze sarà gestito con criteri di flessibilità e collaborazione.

e) Le due Amministrazioni Comunali in parola potranno, nell'ambito del proprio territorio di competenza e d'intesa con il dipendente interessato, conferire allo stesso ulteriori mansioni rispetto a quelle oggetto della presente convenzione.

### ART. 3 COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Soddì in qualità di Capo convenzione, è titolare del rapporto di lavoro dell'assistente sociale convenzionata e quindi gestisce ogni attività relativa agli aspetti giuridici ed economici del dipendente stesso.

Le ferie e i permessi spettanti ai sensi di legge e regolamenti, previamente concordati tra le amministrazioni, saranno dallo stesso comunicati tempestivamente al Comune interessato, così come ogni altra utile informazione.

I permessi brevi devono essere recuperati nel Comune in cui sono stati effettuati.

Qualora il dipendente venisse nominato responsabile dell'ufficio convenzionato verrà applicata l'indennità di posizione organizzativa nella misura prevista dall'art. 14, comma 5, del CCNL 22/01/2004.

L'indennità di risultato verrà invece autonomamente individuata dai singoli Comuni in proporzione alla quota parte delle indennità di posizione, entro i limiti di cui al citato art. 14, comma 5, CCNL 22/01/2004.

### ART. 4 FORME DI CONSULTAZIONE E VIGILANZA

Le forme di consultazione tra gli enti sono costituite da incontri periodici, da tenersi almeno due volte all'anno per la verifica della funzionalità della convenzione.

### ART. 5 DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione decorrerà dal 01/07/2018 e decadenza al 31/12/2018, potrà essere rinnovata previa deliberazione delle rispettive Giunte Comunali oppure risolta anticipatamente su richiesta di uno dei Comuni con preavviso di trenta giorni.

### ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra i due enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico dell'assistente sociale sarà ripartita al 50% tra i due Comuni;

Il Comune di Soddì provvederà all'erogazione del trattamento economico (stipendi, oneri previdenziali, assistenziali e conseguenti) e al recupero con cadenza semestrale della parte di spettanza del Comune di Boroneddu;

Le spese per la partecipazione ai corsi di formazione e per le missioni svolte dal dipendente, saranno esclusivamente a carico del comune, per il quale tali prestazioni saranno effettuate, che provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto.

Per il Comune di Soddì

Per il Comune di Boroneddu